



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 06/2010
Aprile 2010*

Scadenzario Luglio 2010

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Rendiconto
- Patto di stabilità
- Ordinamento autonomie locali
- Contabilità e regole di gestione
- Procedimento amministrativo
- Entrate
- Spesa
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Imposta sul valore aggiunto (IVA)
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Bilancio di previsione

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (*art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170*).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2010 già prorogato al 30 aprile 2010 con D.M. 17 dicembre 2009, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2010. (*D.M. 29 aprile 2010*).

2. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

2.2. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2.2.1. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602*).

Controlli e verifiche- Corte dei conti

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno. (*art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131*).

2. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (*art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

2.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (*art.1, c.167*)

2.2. Criteri e linee guida della relazione sul bilancio 2010 sono stati approvati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione autonomie n.9 del 31 marzo 2010. (*depositata in segreteria il 16 aprile 2010; in suppl. ord. n. 77 alla G.U. n. 95 del 24 aprile 2010*).

2.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (*art.1, c.168*).

Rendiconto

Dati contabili alla Corte dei conti

1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti, sezione enti locali, il rendiconto completo di allegati. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

1.1. Con D.M. 24 giugno 2004, modificato con successivo D.M. 9 maggio 2006, sono determinati i tempi, le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili relativi al rendiconto. (*in G.U. n.163 del 14 luglio 2004 e in G.U. n. 120 del 25 maggio 2006*).

1.2. Le modalità tecniche di invio telematico potranno essere modificate con decreto del Presidente della Corte dei conti. (*art.2, D.M. 9 maggio 2006*).

1.3. L'obbligo della trasmissione telematica, previsto con gradualità dal rendiconto dell'esercizio 2004, dall'anno 2009, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2008, è imposto anche alle comunità montane, ultime tenute all'adempimento.

1.4. Con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti 12 aprile 2010, n. 8, sono state stabilite le modalità ed i termini per l'inoltro dei rendiconti 2009 e della documentazione allegata.

1.5. La trasmissione telematica del rendiconto 2009 e quella in forma cartacea dei documenti richiesti a corredo deve avvenire:

- dall' 1 luglio ed entro il 7 settembre 2010, per le province ed i comuni;
- dall' 1 settembre ed entro il 5 ottobre 2010, per le comunità montane.

1.6. La documentazione richiesta a corredo, da trasmettere in forma cartacea, riguarda esclusivamente le province ed i comuni i cui rendiconti chiudono in disavanzo, salvo che per la nota informativa sui rischi ed esiti delle operazioni realizzate in strumenti derivati, che deve essere trasmessa da tutti i comuni e province.

1.7. Gli enti che non abbiano approvato il rendiconto 2009 devono trasmettere lo schema di rendiconto predisposto dagli uffici per la giunta, oppure, se disponibile, lo schema di rendiconto presentato dalla giunta al consiglio.

1.8. Anche dopo il decorso dei superiori termini, per tutti gli enti, rimane adempimento ineludibile la trasmissione entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2009.

Patto di stabilità interno

Circolare ministeriale¹

1. 'E stata pubblicata in G.U. la circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 30 marzo 2010, n. 15 (*in G.U. n. 90 del 19 aprile 2010*).

Certificazione annuale

1. 'E stato pubblicato in G.U. il D.M. sulla certificazione relativa al rispetto degli obiettivi per l'anno 2009 (*in G.U. n. 86 del 14 aprile 2010*).

Ordinamento autonomie locali

Status amministratori

1. Non hanno diritto alla corresponsione del gettone di presenza i componenti della conferenza dei capigruppo, ancorchè il regolamento del consiglio comunale equipari la conferenza alle commissioni consiliari. (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 31 marzo 2010, n. 15900/TU/00/82*).

¹ I contenuti sono riportati in "Il patto di stabilità interno per il biennio 2010-2011" in Azienditalia n. 5/2010.

Contabilità e regole di gestione

Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni. (*direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000*).

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

2.2. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
- b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
- c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
- e) ai contratti per lavori pubblici. (*artt.1, 2 e 11*).

2.3. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
- c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
- d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore. (*art.4*).

2.4. 'E possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 1., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (*artt.4, c.2, e 7*).

2.5. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile. (*artt.3, 4 e 5*).

2.6. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 2.3., lettera d), ed è inderogabile. (*art.4, c.3*).

2.7. 'E possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 2.5., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (*art.5, c.1, e 7*).

2.8. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme. (*art.6*).

2.9. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso. (*art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a).*

2.10. La giurisprudenza amministrativa ha censurato l'imposizione ai contraenti, da parte delle amministrazioni, di tempistiche e di saggi diversi da quelli previsti dalla legge, negando che gli apparati pubblici dispongono del potere di stabilire unilateralmente interessi moratori e termini di pagamento subordinando la possibilità di partecipare alle gare alla accettazione di clausole aventi simili contenuti, se non a costo di ricadere sotto le sanzioni di invalidità per iniquità, vessatorietà e mancanza di specifica approvazione a seguito di trattative (*da ultimo, sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 469).*

2.11. Non sussistono le condizioni di imposizione unilaterale ed il rischio di incorrere in censure qualora le amministrazioni committenti assegnino un adeguato punteggio al termine di pagamento ed al saggio di interesse richiesto dall'aspirante aggiudicatario, riconoscendo un maggiore punteggio alle imprese che accettino termini più dilatati e saggi d'interesse inferiori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002 (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, 26 marzo 2010, n. 9/CONTR/10, depositata in segreteria il 15 aprile 2010).*

Accollo dei debiti

1. Che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, preveda quale unico negozio diretto ad acquisire disponibilità finanziarie soltanto le anticipazioni di tesoreria, disciplinato all'art. 222, non preclude il ricorso a strumenti giuridici più moderni, quali il leasing o il project financing, contenenti profili anche di carattere finanziario (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, 26 marzo 2010, n. 9/CONTR/10, depositata in segreteria il 15 aprile 2010).*

1.1. Le pubbliche amministrazioni non possono essere menomate nella propria capacità di agire, in ragione della tassatività degli strumenti di finanziamento, con evidente sacrificio dell'interesse pubblico.

1.2. Si ravvisa un pregiudizio per l'interesse pubblico nell'operazione di individuazione di un istituto di credito quale accollante generalizzato di tutti i debiti dell'ente, in quanto un accollo generalizzato costituisce un istituto antieconomico per gli interessi che andrebbero a maturare e potrebbe determinare, altresì, un'elusione dei parametri inerenti alla consistenza di cassa su cui valutare il rispetto del patto di stabilità.

Procedimento amministrativo

Tempi di conclusione

1. Entro il 4 luglio 2010, gli enti locali devono adeguare i termini dei procedimenti amministrativi di propria competenza, rimodulando la durata prevista nei regolamenti e negli atti correlati. (*art. 7, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69).*

1.1. Rispetto al termine generale di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi, può essere previsto un termine di 90 giorni per specifici provvedimenti da individuare. (*art. 2, c. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69).*

1.2. Nei casi in cui lo richieda la natura degli interessi pubblici tutelati e la particolare complessità del procedimento, il termine può superare i 90 giorni ma non può, comunque, eccedere i 180 giorni. (*art. 2, c. 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69).*

2. Dal 4 luglio 2010, salvo diversa specifica disposizione legislativa e le fattispecie regolamentate a 90 o 180 giorni di cui al precedente punto 1, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di 30 giorni (*art. 2, c. 2, legge 7 agosto 1990, n.*

241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 7, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69).

2.1. I termini per la conclusione del procedimento, sempre mediante l'adozione di un provvedimento espresso, decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento dell'istanza (art. 2, c. 1 e 6).

2.2. La sospensione dei termini per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni può intervenire una sola volta (art. 2, c. 7).

2.3. Il ricorso al Tar contro il silenzio inadempiuto dell'amministrazione, senza necessità di diffida, può essere proposto entro un anno dalla scadenza dei termini (art. 2, c. 8).

3. Per l'attività consultiva, viene ridotta da 45 a 20 giorni dalla richiesta il termine entro il quale la pubblica amministrazione è tenuta a rendere parere ad essa obbligatoriamente richiesto (art. 16, c. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'art. 8, c. 1, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69).

3.1. I pareri sono trasmessi con mezzi telematici (art. 16, c. 5).

4. La mancata emanazione del provvedimento entro il termine impone all'amministrazione il risarcimento del danno cagionato in conseguenza dell'inosservanza colposa o dolosa della conclusione del procedimento (art. 2bis, c. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 7, c. 1, lett. c, legge 18 giugno 2009, n. 69).

4.1. L'inadempienza costituisce, altresì, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato (art. 2, c. 9, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 7, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69).

5. Con D.M. per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 12 gennaio 2010, sono approvate le linee guida di indirizzo per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, con la finalità di fornire i criteri di azione per la predisposizione degli schemi di regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. (in G.U. n. 76 dell'1 aprile 2010).

Entrate

Addizionale comunale all'Irpef

1. Con il D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, al quale fanno riferimento gli articoli ed i commi senza alcuna altra indicazione, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, c.10, della legge 27 dicembre 1997, n.449. (in G.U. n. 242 del 16 ottobre 1998)

2. La deliberazione di determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare facoltativamente a partire dall'anno successivo, per un importo massimo annuo dello 0,8% deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno a valere per i periodi d'imposta dell'anno successivo. (art.1, c.3, nel testo sostituito dall'art.1, c.142, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.1. Qualora la scadenza del 31 dicembre per la deliberazione di bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per deliberare l'aliquota dell'addizionale è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.2. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

2.3. L'esecutività della deliberazione, viene differita alla data di pubblicazione su sito informatico.

2.4. Le modalità per la pubblicazione e l'individuazione del sito sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

2.5. Con D.M. 31 maggio 2002 è stato individuato il sito informatico sul quale pubblicare le deliberazioni dei comuni relative all'addizionale comunale all'Irpef. (*in G.U. n.130 del 6 giugno 2002*).

2.6. La pubblicazione sul sito internet denominato www.finanze.it deve essere effettuata a cura dell'ufficio federalismo fiscale del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e finanze, al quale i comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale Irpef devono inviare copia conforme all'originale della deliberazione.

2.7. L'invio deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite fax, oppure per estratto mediante posta elettronica.

2.8. Una volta intervenuta la pubblicazione, gli effetti della variazione di aliquota si producono sin dal 1° gennaio dell'anno di inserimento nel sito. (*circolare Ministero economia e finanze, Agenzia delle entrate, 22 ottobre 2001, n.92*).

2.9. La pubblicazione va inquadrata nella categoria delle "partecipazioni" previste per gli atti che devono essere portati a conoscenza dei destinatari (nel caso, i contribuenti) per produrre i loro effetti. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 31 marzo 2010, n. 12/SEZAUT/2010, depositata in segreteria il 29 aprile 2010*).

2.9.1. Nel caso di deliberazione di variazione in aumento adottata prima del 29 maggio 2008, data dalla quale è sospeso il potere di deliberare aumenti di tributi locali (ad eccezione della Tarsu), con termine di approvazione del bilancio 2008 al 31 maggio 2008, ma pubblicata nel sito Mef nell'anno successivo (marzo 2009), gli effetti della variazione si producono con retroattività limitata al 1° gennaio dell'anno della pubblicazione, anche se la data della deliberazione è anteriore.

3. Fino all'anno 2006, la ripartizione tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale è stata effettuata dal Ministero dell'interno e l'accertamento contabile dei proventi è avvenuto sulla base delle comunicazioni annuali delle somme spettanti, come segue:

- attribuzione a titolo d'acconto, entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sull'intero importo delle somme versate, in base a dati statistici forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni;

- attribuzione definitiva degli importi dovuti, sulla base di dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno, con conguaglio anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. (*art.1, c.7, nel testo sostituito dall'art.25, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448*).

4. A decorrere dall'anno 2007, il versamento dell'addizionale avrebbe dovuto essere eseguito direttamente in favore del comune di riferimento, cui è assegnato un apposito codice tributo. (*art.1, c.143, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

4.1. Con decreto del ministero economia e finanze 5 ottobre 2007 sono stabilite le modalità operative per l'effettuazione del versamento diretto ai comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2008. (*in G.U. n.247 del 23 ottobre 2007*).

4.2. La ripartizione delle somme a favore dei comuni è operata dall'Agenzia delle entrate, che provvede all'accredito degli importi sui relativi conti correnti postali.

4.3. I comuni devono procedere tempestivamente all'apertura di uno specifico conto corrente presso l'ente Poste italiane intestato a "Comune di- Addizionale comunale all'Irpef" esente da spese. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 ottobre 2007, n. F.L. 21/2007; comunicato ministero interno, 11 marzo 2009*).

5. Sono resi disponibili dall'agenzia delle entrate, attraverso il sistema SIATEL i dati relativi alle somme accreditate, suddivise per anno d'imposta. (*comunicato stampa, agenzia delle entrate, 8 febbraio 2010*).

6. Dal 1° aprile 2010 le somme versate a titolo di addizionale comunale all'Irpef che non abbiano l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del ministero dell'interno – "compartecipazione delle province e dei comuni delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'Irpef". (art. 4, c. 4bis, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

6.1. Sul medesimo capitolo sono riversate le somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

6.2. In data 25 marzo 2010 è stata erogata la residua disponibilità dei fondi relativi all'addizionale affluito sulla contabilità speciale n. 1903, che è chiusa alla data del 1° aprile 2010. (nota ministero interno, direzione centrale finanza locale, 31 marzo 2010, n. 2112).

Spesa

Attività assistenziale

1. Gli interventi a favore di cittadini danneggiati sono immuni da censura solo nel caso in cui gli stessi possono essere inquadrati in un'attività assistenziale concordante con la salvaguardia dei principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione, nonchè, sotto il profilo gestionale, nel rispetto dei canoni di economicità e congruità delle misure adottate, al fine dell'efficace utilizzazione delle risorse pubbliche per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. (deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 31 marzo 2010, n. 11/SEZAUT/2010/QMIG, depositata in segreteria il 29 aprile 2010).

1.1. Non è conforme a legge la stipula, con pagamento del premio a carico del bilancio comunale, del contratto di assicurazione per la persona e l'abitazione in caso di furto, rapina, scippo e truffa, in favore dei cittadini residenti nel territorio comunale.

Servizi pubblici

Posta elettronica certificata

1. Con circolare presidenza consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, 19 aprile 2010, n. 2/2010/DDI, sono fornite indicazioni per la gestione della casella di posta elettronica certificata.

2. Dal 26 aprile 2010 è possibile richiedere il rilascio di caselle di PEC a titolo gratuito per l'amministrazione e per i propri dipendenti ed aderire ai relativi servizi (circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 27 aprile 2010, n. 13).

Pubblico impiego

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

1. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2010, n.17, sono state diramate le istruzioni per il monitoraggio della spesa del personale relativa all'esercizio 2009 e la compilazione dei modelli del conto annuale unitamente alla relazione illustrativa sulla gestione.

1.1. I modelli di rilevazione da utilizzare per il monitoraggio 2009 sono disponibili in formato elettronico nel sito internet del ministero economia e finanze (www.HomePageSico.mef.gov.it); devono essere inviati esclusivamente on-line e sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal presidente del collegio dei revisori.

1.2. I termini per la trasmissione della relazione sulla gestione 2009 sono fissati dal 7 aprile al 15 maggio 2010.

1.3. Con successiva circolare 26 aprile 2010, n. 21, i termini per l'invio del conto annuale 2009 della spesa di personale sono stati fissati dal 28 aprile al 31 maggio 2010.

1.4. In caso di inadempienza, sono sospesi i versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti e sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie sia agli enti che ai responsabili del procedimento.

1.5. Le sanzioni sono comminate anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente inattendibili.

1.6. Tutte le province e gli 841 comuni facenti parte del campione d'indagine sono tenuti a trasmettere il modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente e delle relative spese entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre.

Riammissione in ruolo

1. È legittimo il re-inquadramento nei ruoli del comune dei dipendenti già trasferiti presso una società concessionaria, senza ledere il principio della concorsualità (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, 26 marzo 2010, n. 8/CONTR/10, depositata in segreteria il 15 aprile 2010*).

1.1. Condizioni necessarie perché si possa procedere alla riammissione in servizio sono:

- la persistenza di carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria;
- la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al re-inquadramento;
- l'espressa volontà dell'amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante riammissione dei dipendenti;
- l'inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso la società concessionaria.

Progressioni verticali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni pubbliche coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno. (*art. 24, c. 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*).

2. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. (*art. 52, c. 1bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 162, nel testo modificato dall'art. 62, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*).

3. Le disposizioni di cui ai comma 1 e 4 dell'art.31 del D.Lgs. 150/2009, che rinviano al 31 dicembre 2010 l'obbligo degli enti locali di adeguare i propri ordinamenti, si intendono relative all'adeguamento del regolamento di organizzazione e non già anche che nelle more di tale adeguamento, ossia fino al 31 dicembre 2010, possa procedersi a progressioni verticali a mezzo di concorsi interamente riservati a personale interno. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 31 marzo 2010, n. 10/SEZAUT/2010, depositata in segreteria il 29 aprile 2010*).

3.1. Decorre, quindi, dal 1° gennaio 2010 la disposizione che stabilisce che le progressioni fra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso.

3.2. Deve intendersi abrogato per incompatibilità con il D.Lgs. 150/2009, l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente.

Assenze per malattia

1. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sa-

nitario nazionale. (art. 55 septies, c. 1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69).

1.1. L'individuazione del periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. (circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7, in G.U. n. 209 del 6 settembre 2008).

1.2. Nella nozione di seconda assenza rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad una precedente e distinta assenza.

1.3. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'Inps e da questi è immediatamente inoltrata, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata. (art. 55 septies, c. 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69).

1.3.1. Con decreto ministero della salute, 26 febbraio 2010, sono state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del "sistema di accoglienza centrale"(SAC). (in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010).

1.3.2. Dal 3 aprile 2010, i certificati di malattia dovranno essere inviati dai medici in via telematica.

1.3.3. Nel periodo dal 3 aprile al 19 giugno 2010 la certificazione, in via transitoria, potrà ancora essere rilasciata in forma cartacea, mentre dal 20 giugno 2010 la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.

1.3.4. Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica, devono segnalare l'anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore.

1.4. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 19 marzo 2010, n. 1/2010, sono fornite istruzioni sul nuovo sistema.

1.5. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 28 aprile 2010, n. 5/2010, sono rammentate le fattispecie di illecito amministrativo, disciplinare, civile e penale per i casi di inadempimento.

Contratti e appalti

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

1. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono finanziate dal mercato di competenza. (art.1, c.65, legge 23 dicembre 2005, n.266).

1.1. L'Autorità determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza. (art.1, c.67).

1.2. L'Autorità può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso e determinare la relativa tariffa.

2. Con deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2010, entrata in vigore l'1 maggio 2010, è stato confermato l'ammontare delle contribuzioni e sono state aggiornate le modalità di riscossione del contributo dovuto dai soggetti pubblici e privati. (in G.U. n. 80 del 7 aprile 2010).

2.1. Il contributo da versare all'Autorità è dovuto dalle amministrazioni che bandiscono la gara e dalle imprese che vi partecipano, con importi scaglionati in quattro fasce a seconda del valore della gara.

2.2. Il mancato pagamento della contribuzione comporta l'avvio della procedura coattiva.

2.3. L'avvenuto pagamento del contributo da parte degli operatori economici che partecipano alla gara deve essere dimostrato al momento di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

2.4. Con avviso dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 31 marzo 2010, sono fornite istruzioni sulle modalità di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

Contributi previdenziali e assistenziali

Versamento

1. Con D.M. economia e finanze, 12 marzo 2010, è esteso l'utilizzo del Mod. F24 enti pubblici per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. (*in G.U. n. 76 dell'1 aprile 2010*).

1.1. Le misure necessarie per l'attuazione delle modalità di versamento saranno adottate con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate.

1.2. La data di entrata in vigore delle modalità di versamento sarà stabilita dal ministero economia e finanze, di concerto con il ministero lavoro e politiche sociali e con l'agenzia entrate.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Card turistiche

1. La diffusione e vendita, da parte del comune, di card attribuenti ai possessori accessi ai musei, mostre, trasporto locale ed altre agevolazioni, rientra fra le prestazioni di servizi generiche assoggettabili, al momento dell'acquisto della carta, all'aliquota ordinaria del 20%. (*risoluzione agenzia entrate, 1 aprile 2010, n. 27/E*).

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Indennità fine mandato

1. L'indennità di fine mandato al sindaco uscente rientra tra le tipologie di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e, come tale, concorre a formare la base imponibile Irap nel medesimo ammontare computato ai fini della determinazione della base imponibile Irpef. (*risoluzione agenzia entrate, 15 aprile 2010, n. 29/E*).

1.1. Non assume rilievo la circostanza che l'indennità corrisposta al termine del mandato elettorale e commisurata allo stesso presenti analogie con il TFR corrisposto ai lavoratori dipendenti e che sia, ai fini Irpef, assoggettata alle regole della tassazione separata.

Adempimenti e scadenze

1 Luglio - Giovedì

Bilancio di previsione

- Avvio della procedura dell'intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2010. (*art. 4, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; D.M. 29 aprile 2010*).

Piano esecutivo di gestione¹

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (*art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (*art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Rendiconto

- Termine iniziale per la trasmissione telematica del rendiconto 2009 e quella in forma cartacea dei documenti richiesti a corredo, da parte di comuni e province, alla sezione autonomie della Corte dei conti (*art. 227, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 12 aprile 2010, n.8*).

Organi collegiali

- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell'amministrazione, secondo le rispettive competenze. (*art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica

- Sono resi disponibili dall'agenzia delle dogane i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle dichiarazioni degli anni precedenti. (*provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007*).

Tariffa integrata ambientale (TIA)

- Termine iniziale per l'adozione, da parte dei comuni, della tariffa, in sostituzione della tassa, qualora il regolamento ministeriale non dovesse essere stato adottato entro il 30 giugno 2010 (*art. 5, c. 2quater, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, nel testo modificato dall'art. 23, c. 21, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

Relazioni con gli utenti²

- Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi dell'amministrazione, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini. (*art. 57bis, D.Lgs. 7*

marzo 2005, n. 82, aggiunto dall'art. 17, c. 29, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Informazioni e comunicazione

- Termine iniziale, rinviato dall'ordinario 31 marzo, per la comunicazione, con modello telematico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle somme impegnate nell'anno 2009 per l'acquisto, ai fini della pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. (art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177; deliberazioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall'art. 1, deliberazione 7 marzo 2005, n. 139/05/CONS, e deliberazione n. 30/10/CONS del 4 febbraio 2010).

3 Luglio – Sabato

Procedimenti amministrativi

- (Termine ultimo) Adeguamento dei termini dei procedimenti amministrativi, rimodulando la durata prevista nei regolamenti e negli atti correlati, in mancanza del quale la conclusione non può eccedere i 30 giorni. (art. 7, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69).

Razionalizzazione e organizzazione pubblico impiego

- Emanazione di uno o più decreti legislativi, per la realizzazione di un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, la riqualificazione del lavoro pubblico, l'aumento della sua produttività, il miglioramento delle prestazioni e la qualità dei servizi, la misurazione dei risultati e dei costi, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. (art. 24, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

10 Luglio - Sabato

Esecutività del bilancio¹

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2010, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. (art. 134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Informazioni e comunicazioni

- Termine iniziale per la disponibilità del nuovo modello telematico per la comunicazione annuale all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. (deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 4 febbraio 2010, n. 30/10/CONS, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010).

12 Luglio - lunedì

Certificazione di bilancio

- Presentazione al ministero dell'interno, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, del certificato di bilancio 2010 in versione cartacea e su supporto informatico. (D.M. 11 marzo 2010, in suppl. ord. n. 59 alla G.U. n. 68 del 23 marzo 2010).

20 Luglio – Martedì

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di giugno 2010, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informa-

tivo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

Diritto di notifica³

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 2° trimestre 2010, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (D.M. 3 ottobre 2006).

30 Luglio – Venerdì

Patto di stabilità interno

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a tutto il 1° semestre 2010. (art.77bis, c.14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2° trimestre dell'anno. (art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95).

- Versamento⁴della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. (deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21).

Rilevazione customer satisfaction

- Termine ultimo per accedere al finanziamento di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa "mettiamoci la faccia", da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni con almeno il 50% degli aderenti aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti (avviso presidenza consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l'innovazione tecnologica, 6 ottobre 2009, in G.U. n. 245 del 21 ottobre 2009, modificato con provvedimento 8 febbraio 2010, in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010).

31 Luglio – Sabato

Imposta comunale sugli immobili

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2009, ma tardivamente versata direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010. (D.M. 31 luglio 2000).

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010. (D.M. 31 luglio 2000).

- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2008, ma tardivamente versata o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010. (D.M. 31 luglio 2000).

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010. (D.M. 31 luglio 2000).

Dichiarazione sostituto d'imposta

- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod.770. (*art.4, c.4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e modificato dall'art.1, c.217, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenente i dati fiscali e contributivi (*art. 4, c. 3bis, DPR 22 luglio 1998, n. 322, nel testo sostituito dall'art. 42, c. 7ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica⁵

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di variazione dell'addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. (*D.M. 11 giugno 2007*).

Programma triennale lavori pubblici⁶

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (*art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002*).

Bilancio di previsione²

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2010, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (*art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, n. 9 del 31 marzo 2010, in suppl. ord. n. 77 alla G.U. n. 95 del 24 aprile 2010*).

Rendiconto²

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 2009, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte medesima con allegato rapporto annuale sui risultati dell'analisi e revisione delle procedure di spesa adottate per garantire le tempestività dei pagamenti. (*art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

¹ Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 giugno 2010.

² Termine stimato.

³ Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale.

⁴ Se di importo superiore a 25,82 euro.

⁵ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla scadenza del 30 giugno 2010, dovendo l'adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

⁶ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla scadenza del 30 giugno 2010.